



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro S. C., che si terrà a Chiusi, presso la **MULTISALA "CLEV VILLAGE"** in località Querce Al Pino, il giorno sabato 30 aprile 2011 alle ore 22,00 in prima convocazione o, ove in tale data non sia raggiunto il numero legale, il giorno

DOMENICA 29 MAGGIO 2011 ALLE ORE 9,30

in seconda convocazione, nello stesso luogo.

ORDINE DEL GIORNO

A - PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- Art. 2 "Principi ispiratori";
 - Art. 8 "Procedura di ammissione a socio";
 - Art. 9 "Diritti e doveri dei soci";
 - Art. 13 "Recesso del socio";
 - Art. 14 "Esclusione del socio";
 - Art. 15 "Liquidazione della quota del socio";
 - Art. 21 "Azioni";
 - Art. 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea";
 - Art. 28 "Maggioranze assembleari";
 - Art. 30 "Assemblea ordinaria";
 - Art. 32 "Composizione del consiglio di amministrazione";
 - Art. 33 "Durata in carica degli amministratori";
 - Art. 34 "Sostituzione di amministratori";
 - Art. 35 "Poteri del consiglio di amministrazione";
 - Art. 37 "Deliberazioni del consiglio di amministrazione";
 - Art. 40 "Presidente del consiglio di amministrazione";
 - Art. 41 "Composizione e funzionamento del comitato esecutivo"
 - Art. 42 "Composizione del collegio sindacale";
 - Art. 45 "Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali";
 - Art. 47 "Compiti e attribuzioni del direttore";
- Introduzione dell'articolo 53 "Disposizioni transitorie".

Il dettaglio delle modifiche proposte è contenuto nella *Nota Informativa* allegata.

B - PARTE ORDINARIA

- 1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
- 2) Determinazione del sovrapprezzo azioni.
- 3) Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
- 4) Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso.
- 5) Premiazione soci anziani.
- 6) Comunicazioni del Presidente.

DOCUMENTI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA

Presso la sede sociale e le filiali della Banca e/o sul nostro sito internet www.bancavaldichiana.com sono disponibili:

- il regolamento assembleare ed elettorale;
- copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010.
- la bozza del Nuovo Statuto Sociale;

SOCI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE E ALLE VOTAZIONI

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

DELEGHE

Il Socio, impossibilitato ad intervenire personalmente all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio mediante conferimento di delega scritta. La delega deve essere autenticata dal Presidente della Società, da un Notaio o da persona a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessati all'autentica delle firme potranno recarsi presso i locali della Sede Sociale e delle Succursali, nelle ore di ufficio, entro i due giorni **lavorativi** precedenti la data fissata per l'assemblea.

Chiusi, 11 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Mara Moretti

INFORMATIVA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, punto 2 del Regolamento che disciplina i lavori dell'assemblea dei soci e l'elezione delle cariche sociali, si allega all'Avviso di Convocazione la presente Informativa, ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno e in particolare:

A PARTE STRAORDINARIA

- 1) MODIFICHE STATUTARIE
Ragioni della rivisitazione; confronto tra testo vigente e testo proposto.

B PARTE ORDINARIA

- 1) BILANCIO d'ESERCIZIO
Stato Patrimoniale; Conto Economico; Proposta di Ripartizione dell'Utile; Informativa sull'attuazione delle Politiche di Remunerazione.
 - 2) SOVRAPPREZZO AZIONI
 - 3) AMMONTARE MASSIMO DELLE POSIZIONI DI RISCHIO
 - 4) CONFERIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
 - 5) PREMIAZIONE SOCI ANZIANI
 - 6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
La nascita della Società di Mutuo Soccorso "*Amici per Sempre*"
-

Si allega:

Modulo di delega e regolamentazione delle deleghe di voto - (all.to 1)

Modulo di conferma partecipazione - (all.to 2)

Chiusi, 11 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Mara Moretti

A-PARTE STRAORDINARIA

1-MODIFICHE STATUTARIE

Ragioni della rivisitazione

Le ragioni alla base delle proposte di modifica dello Statuto tipo che qui si presentano originano da istanze diverse, maturate principalmente all'interno del Credito Cooperativo ma anche in sedi normative diverse, che trovano nello Statuto medesimo il punto di convergenza delle stesse.

L'iniziativa è tesa a rafforzare la stabilità delle BCC e la capacità di prevenzione delle crisi. Infatti un efficace sistema di governo delle banche costituisce un necessario strumento per prevenire, o ridurre le conseguenze, di crisi bancarie.

Le modifiche allo Statuto tipo che qui si propongono, si collocano quindi nel più ampio contesto di iniziative che completano il complessivo quadro degli interventi diretti a innalzare la qualità complessiva del governo delle BCC. Ci si riferisce, in particolare, alle valutazioni in corso nel quadro dello statuto e regolamento del Fondo di Garanzia Istituzionale, nonché all'ulteriore sviluppo delle iniziative formative degli esponenti aziendali già proficuamente intraprese dalla Categoria.

In sede comunitaria e sovranazionale, nel contesto della crisi globale che ha interessato il sistema finanziario internazionale, sono tuttora in corso approfondite riflessioni in ordine al governo delle istituzioni creditizie ed alla normativa volta a prevenire le criticità dello stesso. Pur nella complessità del quadro della crisi e delle complesse ragioni della stessa, sembra comunque opportuno ricordare che le banche cooperative non sono in alcun modo – anche in ragione del modello societario e di *business* loro proprio – alle origini della crisi attualmente in atto ma, anzi, hanno contribuito al contenimento della stessa nelle comunità in cui esse operano.

Anche in tale contesto si collocano ulteriori disposizioni in emanazione o in fase di recepimento da parte di Banca d'Italia – in particolare, le norme in materia di trattamento prudenziale e contabile delle azioni, attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, politiche di remunerazione – che trovano, laddove possibile, opportuna disciplina, anche in continuità con gli interventi compiuti nello statuto tipo nel corso del 2009 con il recepimento delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008.

1-MODIFICHE STATUTARIE

Confronto tra testo vigente e testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 2 - <i>Principi ispiratori</i></p> <p>Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p> <p>La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.</p>	<p>Art. 2 - <i>Principi ispiratori</i></p> <p>Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.</p> <p>La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.</p>
<p>Art. 8 - <i>Procedura di ammissione a socio</i></p> <p>Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.</p> <p>Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.</p> <p>Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.</p>	<p>Art. 8 - <i>Procedura di ammissione a socio</i></p> <p>Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.</p> <p>Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.</p> <p>Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.</p>
<p>Art. 9 - <i>Diritti e doveri dei soci</i></p> <p>I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati</p>	<p>Art. 9 - <i>Diritti e doveri dei soci</i></p> <p>I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:</p> <p>a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;</p> <p>b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;</p> <p>c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p>I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.</p>	<p>ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:</p> <p>a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;</p> <p>b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;</p> <p>c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p>I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.</p>
<p>Art. 13 - <i>Recesso del socio</i></p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.</p> <p>La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.</p> <p>Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.</p> <p>Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.</p> <p>Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.</p> <p>Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.</p>	<p>Art. 13 - <i>Recesso del socio</i></p> <p>Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.</p> <p>La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.</p> <p>Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.</p> <p>Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.</p> <p>Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.</p> <p>Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 14 - <u>Esclusione del socio</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; b) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; c) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; d) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società. <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>	<p>Art. 14 - <u>Esclusione del socio</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori; <p>Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; b) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; c) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; d) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società. <p>Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.</p> <p>Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.</p> <p>Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.</p>
<p>Art. 15 - <u>Liquidazione della quota del socio</u></p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p>	<p>Art. 15 - <u>Liquidazione della quota del socio</u></p> <p>Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.</p> <p>Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 21 - <u>Azioni</u></p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.</p> <p>In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.</p> <p>La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p> <p>In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.</p>	<p>Art. 21 - <u>Azioni e trasferimento delle medesime</u></p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.</p> <p>In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.</p> <p>La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p> <p>In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.</p>
<p>Art. 25 - <u>Intervento e rappresentanza in assemblea</u></p> <p>Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.</p> <p>Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p>All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse).</p>	<p>Art. 25 - <u>Intervento e rappresentanza in assemblea</u></p> <p>Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.</p> <p>Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</p> <p>Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p>All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p>
<p>Art. 28 - <u>Maggioranze assembleari</u></p>	<p>Art. 28 - <u>Maggioranze assembleari</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa;</p> <p style="padding-left: 40px;">a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>	<p>L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.</p> <p>La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.</p> <p>Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.</p>
<p>Art. 30 - <u>Assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio-</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato-</p>	<p>Art. 30 - <u>Assemblea ordinaria</u></p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorché non soci, in misura non superiore al 5 per cento.</p> <p>I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria.</p> <p>L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione locale cui la Società aderisce.</p>
<p>Art. 32 - <u>Composizione del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.</p> <p>Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p>	<p>Art. 32 - <u>Composizione del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di 13 amministratori eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.</p> <p>Non possono essere nominati, e se eletti decadono:</p> <p>a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso;</p> <p>d) i dipendenti della Società;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia;</p>	<p>b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;</p> <p>d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia;</p> <p>f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;</p> <p>g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.</p> <p>La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.</p>
<p>Art. 33 - <u>Durata in carica degli amministratori.</u></p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede</p>	<p>Art. 33 - <u>Durata in carica degli amministratori.</u></p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p>	<p>alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del consiglio di amministrazione, l'amministratore che non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società.</p> <p>Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.</p>
<p>Art. 34 - <u>Sostituzione di amministratori</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>Art. 34 - <u>Sostituzione di amministratori</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.</p>
<p>Art. 35 - <u>Poteri del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; - l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio; - la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione; - la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri; - l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate; 	<p>Art. 35 - <u>Poteri del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; - l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio; - la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione; - l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate; - la costituzione di speciali comitati con funzioni

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<ul style="list-style-type: none"> - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; - le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza; - la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità- <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p> <p>In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro i limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere</p>	<ul style="list-style-type: none"> consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti; - le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza; - la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità; - la costituzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello. <p>È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</p> <p>In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro i limiti di importo graduati. In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>	<p>data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.</p>
<p><i>Art. 37 - <u>Deliberazioni del consiglio di amministrazione</u></i></p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche in video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>	<p><i>Art. 37 - <u>Deliberazioni del consiglio di amministrazione</u></i></p> <p>Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.</p> <p>Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.</p> <p>Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.</p>
<p><i>Art. 40 - <u>Presidente del consiglio di amministrazione</u></i></p> <p>Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.</p> <p>Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente</p>	<p><i>Art. 40 - <u>Presidente del consiglio di amministrazione</u></i></p> <p>Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.</p> <p>Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.</p> <p>Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario-</p> <p style="text-align: right;">Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.</p>	<p>consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.</p>
<p><u>Art. 41 - <i>Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</i></u></p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p> <p>Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p>Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>	<p><u>Art. 41 - <i>Composizione e funzionamento del comitato esecutivo</i></u></p> <p>Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.</p> <p>Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.</p> <p>Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.</p> <p>Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.</p> <p>Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.</p> <p>Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.</p> <p>Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.</p>
<p><u>Art. 42 - <i>Composizione del collegio sindacale</i></u></p> <p>L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci</p>	<p><u>Art. 42 - <i>Composizione del collegio sindacale</i></u></p> <p>L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>I sindaci sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia. 	<p>restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del collegio sindacale, il sindaco effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca.</p> <p>I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.</p> <p>Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.</p> <p>Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia; f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p> <p>Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p>	<p>g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.</p> <p>Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.</p> <p>I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.</p> <p>Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.</p>
<p><u>Art. 45 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali</u></p> <p>Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.</p>	<p><u>Art. 45 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali.</u></p> <p>Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, sesto comma, e nell'articolo 42, settimo comma.</p> <p>Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.</p>
<p><u>Art. 47 - Compiti e attribuzioni del direttore</u></p> <p>Il direttore è il capo del personale ed</p> <p>ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e</p>	<p><u>Art. 47 - Compiti e attribuzioni del direttore</u></p> <p>Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.</p> <p>Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>licenziamento del personale-</p> <p>Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.</p> <p>Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.</p> <p>Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado.</p> <p>Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.</p> <p>Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.</p> <p>Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.</p>
	<p>Art. 53 - <u>Disposizioni transitorie</u></p> <p>I divieti e i limiti introdotti agli articoli 32, 33, 35 e 42 si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.</p> <p>La disposizione del primo comma dell'art. 32, relativa al numero massimo degli amministratori, si applica a partire dalla scadenza del secondo mandato successivo a quello in corso al momento dell'adozione della medesima previsione.</p> <p>La disposizione della lettera f) di cui al secondo comma dell'art. 32 si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.</p> <p>Qualora, al momento dell'adozione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 30, sussistano posizioni di rischio che superino i limiti nello stesso sanciti, tali posizioni devono essere ricondotte nei limiti previsti nel termine di due anni.</p>

B-PARTE ORDINARIA
1-BILANCIO d'ESERCIZIO
Stato Patrimoniale

Voci dell'attivo		31.12.2010	31.12.2009
10.	Cassa e disponibilità liquide	3.764.439	4.061.343
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	13.169.080	10.058.151
30.	Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	104.424.616	90.871.094
50.	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
60.	Crediti verso banche	29.041.776	24.008.752
70.	Crediti verso clientela	445.818.327	385.549.865
80.	Derivati di copertura		
90.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
100.	Partecipazioni		
110.	Attività materiali	11.166.683	7.771.301
120.	Attività immateriali	28.783	9.643
	di cui:		
	- avviamento		
130.	Attività fiscali	2.809.950	1.818.239
	a) correnti	348.924	102.502
	b) anticipate	2.461.025	1.715.737
140.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
150.	Altre attività	4.792.784	8.747.591
Totale dell'attivo		615.016.438	532.895.979
Voci del passivo e del patrimonio netto		31.12.2010	31.12.2009
10.	Debiti verso banche	14.360.730	13.660.245
20.	Debiti verso clientela	311.092.645	254.364.691
30.	Titoli in circolazione	216.441.143	195.585.122
40.	Passività finanziarie di negoziazione		
50.	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
60.	Derivati di copertura		
70.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
80.	Passività fiscali	5.615	703.100
	a) correnti		442.040
	b) differite	5.615	261.060
90.	Passività associate ad attività in via di dismissione		
100.	Altre passività	9.303.206	5.426.379
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.369.514	1.561.886
120.	Fondi per rischi e oneri:	73.678	74.867
	a) quiescenza e obblighi simili		
	b) altri fondi	73.678	74.867
130.	Riserve da valutazione	1.574.675	3.193.716
140.	Azioni rimborsabili		
150.	Strumenti di capitale		
160.	Riserve	56.302.235	53.299.405
170.	Sovrapprezzi di emissione	84.333	75.573
180.	Capitale	1.700.300	1.515.100
190.	Azioni proprie (-)		
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	2.708.364	3.435.895
Totale del passivo e del patrimonio netto		615.016.438	532.895.979

1-BILANCIO d'ESERCIZIO

Conto Economico

VOCI		31.12.2010	31.12.2009
10.	Interessi attivi e proventi assimilati	22.680.418	23.665.072
20.	Interessi passivi e oneri assimilati	(7.315.696)	(8.832.516)
30.	Margine di interesse	15.364.722	14.832.556
40.	Commissioni attive	4.940.924	4.175.432
50.	Commissioni passive	(566.311)	(523.753)
60.	Commissioni nette	4.374.613	3.651.679
70.	Dividendi e proventi simili	74.727	76.158
80.	Risultato netto dell'attività di negoziazione	(45.539)	170.279
90.	Risultato netto dell'attività di copertura		
100.	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:	756.605	1.981.920
	a) crediti		
	b) attività finanziarie disponibili per la vendita	773.136	2.022.564
	c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
	d) passività finanziarie	(16.531)	(40.644)
110.	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
120.	Margine di intermediazione	20.525.128	20.712.592
130.	Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	(2.453.968)	(2.943.684)
	a) crediti	(2.453.968)	(2.943.684)
	b) attività finanziarie disponibili per la vendita		
	c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
	d) altre operazioni finanziarie		
140.	Risultato netto della gestione finanziaria	18.071.160	17.768.908
150.	Spese amministrative:	(14.573.360)	(13.180.148)
	a) spese per il personale	(8.079.080)	(7.106.004)
	b) altre spese amministrative	(6.494.280)	(6.074.144)
160.	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		
170.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(752.282)	(623.739)
180.	Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(8.263)	(8.746)
190.	Altri oneri/proventi di gestione	1.115.875	706.910
200.	Costi operativi	(14.218.030)	(13.105.723)
210.	Utili (Perdite) delle partecipazioni		
220.	Risultato netto della valutazione al <i>fair value</i> delle attività materiali e immateriali		
230.	Rettifiche di valore dell'avviamento		
240.	Utili (Perdite) da cessione di investimenti		
250.	Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	3.853.130	4.663.185
260.	Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(1.144.766)	(1.227.290)
270.	Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	2.708.364	3.435.895
280.	Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte		
290.	Utile (Perdita) d'esercizio	2.708.364	3.435.895

1-BILANCIO d'ESERCIZIO

Proposta di Ripartizione dell'Utile

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE UTILE	2010
Quota al Fondo mutualistico per la cooperazione	81.251
Quota al Fondo Federale	13.106
Quota a Dividendi ai soci (6%)	96.243
Quota a Beneficenza e mutualità	250.000
Quota alle Riserve indivisibili legge 904/77	2.267.765
UTILE DELL'ESERCIZIO	2.708.364

Dopo l'approvazione del progetto, il Patrimonio della Banca assumerà la seguente composizione:

NUOVO PATRIMONIO	2010
capitale sociale	1.700.300
sovrapprezzo azioni	84.333
riserve da valutazione	1.574.675
fondo federale	416.165
riserva legale	58.166.941
TOTALE PATRIMONIO	61.942.414
TOTALE PATRIMONIO DI VIGILANZA	63.250.639

1-BILANCIO d'ESERCIZIO

Informativa sull'attuazione delle ***Politiche di Remunerazione***

Come previsto dalla normativa di vigilanza, all'assemblea viene fornita un'informativa sulle modalità con cui sono state attuate le *Politiche di Remunerazione* (cd. informativa ex post) precedentemente approvate ai sensi dell'art. 30 dello statuto.

2-SOVRAPPREZZO AZIONI

In merito al sovrapprezzo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci (cfr. art. 22 dello Statuto Sociale, riportato nel box), il Consiglio di Amministrazione propone di richiedere, per l'anno 2011, un importo di € 15,00, aumentando quindi di € 5,00 rispetto al 2010 il sovrapprezzo.

STATUTO SOCIALE - ART. 22 - Sovrapprezzo

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

3-AMMONTARE MASSIMO DELLE POSIZIONI DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOCI E CLIENTI

Tra le modifiche statutarie proposte, si evidenzia, al primo comma dell'Art. 30 relativo all'"*Assemblea ordinaria*", un nuovo compito che l'Assemblea dei soci è tenuta a svolgere annualmente, ovvero la determinazione dell'"*ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca*".

Tale modifica intende recepire, anticipandole, alcune previsioni recate dalle emanande Disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio con soggetti collegati, poste in consultazione da Banca d'Italia nel maggio 2010. Il nuovo testo dovrebbe consentire un adattamento automatico e immediato alle disposizioni di vigilanza di prossima emanazione senza necessità di effettuare ulteriori modifiche dello Statuto.

4-CONFERIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea dei Soci riunitasi l'11 maggio 2008 aveva, su proposta del Presidente e con il preventivo parere favorevole del Collegio Sindacale, rinnovato l'incarico del controllo contabile alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2008/2010. Poiché quindi il mandato della società di revisione è scaduto con l'esercizio 2010, la Banca deve, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 43 dello statuto, procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritte all'Albo speciale tenuto dalla Consob.

5-PREMIAZIONE SOCI ANZIANI

Il Presidente, come di consueto, premierà i soci che hanno raggiunto i venticinque, i quaranta ed i cinquanta anni di appartenenza alla compagine sociale della nostra banca. I premiati di quest'anno saranno:

SOCI DA 25 ANNI	SOCI DA 40 ANNI	SOCI DA 50 ANNI
BEATI ANGIOLINA	AGOSTINELLI RODOLFO	MARCHI ALVARO
BIGI CLAUDIO	DAMIANI OTTAVIO	TALOZZI BRUNERO
FEI AMEDEO	FANELLI COSIMO	
GORACCI ENIO	MACCHIETTI MARIO	
MANCINI ARTURO	PACCHIERI GIAMPAOLO	
MENCAGLIA AZELIO	PASCUCCI NOEMI	
MENCAGLIA MAURIZIO	PERUGINI ANNA MARIA	
MORETTI TORELLO	VANNOZZI NIDE	
PICCHIOTTI NADIA		
PIPPI SILIO		
PULITI LUCIANO		
ROBERTS VALERIE ANDREA		
TIBERI ALDO		

6-COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La nascita della Società di Mutuo Soccorso "Amici per Sempre"

Lo scorso anno, il giorno prima dell'Assemblea annuale, i soci sono stati invitati a partecipare ad un convegno sulla straordinaria figura di Don Domenico Pipparelli, fondatore della nostra banca. Non è stata una rievocazione storica, ma, piuttosto, una riflessione sui principi ispiratori che hanno dato vita al credito cooperativo e continuano a differenziarlo nel mondo bancario, sulla responsabilità che la nostra banca si è assunta sin dalle origini nei confronti del proprio territorio, sull'attualità e sulla necessità, in un difficile periodo di crisi, di una banca che concili gli obiettivi economici con quelli etici.

Durante l'assemblea, si è distribuito, insieme al fascicolo del bilancio, anche quello del bilancio sociale -presentato poi, dettagliatamente, nella giornata del 12 giugno- e ci si è soffermati sulla quantità di iniziative effettuate e sugli investimenti economici corrispondenti convinti che il nostro impegno nel sociale sia vincente, oltre che doveroso.

È in questo contesto e con queste convinzioni che l'anno passato si è lanciata la proposta, accolta con immediato entusiasmo da tutti i soci, di fondare una Società di Mutuo Soccorso.

Siamo quindi felici di comunicare che martedì 8 marzo 2011 è stato firmato l'atto costitutivo della Società di Mutuo Soccorso "Amici per Sempre".

Si tratta di una società senza scopo di lucro, promossa e sostenuta da Banca Valdichiana, per l'aiuto concreto alle famiglie del territorio.

La formula giuridica scelta recupera il modello delle vecchie società di mutuo soccorso per adattarsi al bisogno dei cittadini di avere maggiori tutele e garanzie in tema di assistenza sanitaria, di previdenza, di socialità e di formazione. In particolare la società si propone di:

- assicurare ai Soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;
- venire in aiuto alle famiglie dei Soci defunti;
- cooperare all'educazione dei Soci e delle loro famiglie;
- dare aiuto ai Soci per l'acquisto di beni e servizi.

Coerentemente con gli scopi statutari, che prevedono il miglioramento delle condizioni dei Soci, la banca ha stanziato quanto necessario ad avviare l'attività della Cassa e consentire l'accesso ad essa ad un numero elevato di persone.

